

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4891 del 27/09/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 DEL 26/1/17 (VOLTURATA CON D.D. N. 6538 DEL 13/12/18) - DITTA VALTIDONE SALUMI S.P.A. ATTIVITÀ: LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), VIA CRETA N. 64 LOC. VICOBARONE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5120 del 26/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 DEL 26/1/17 (VOLTURATA CON D.D. N. 6538 DEL 13/12/18) - DITTA VALTIDONE SALUMI S.P.A.

ATTIVITÀ: LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), VIA CRETA N. 64 LOC. VICOBARONE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione Arpae n. 388 del 26/01/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Ziano Piacentino con Provvedimento unico n. 429 del 7/02/2017 (acquisito agli atti Arpae prot. n. 1462 del 9/02/2017), per l'attività di "lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili" svolta dalla ditta SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L. (C.FISC. 00316280338), nello stabilimento sito in Ziano Piacentino (PC), via Creta n. 64 Loc. Vicobarone, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- con Determinazione n. 6538 del 13/12/18 (atto del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 2532 del 10/10/2019), è stata volturata a favore della ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F. 01163140336) l'AUA di cui alla D.D. n. 388 del 26/01/2017;
- con Determinazione n. 1930 del 21/04/2021 (atto del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 2548 del 6/09/2021, come rettificato con prot. n. 2700 del 20/09/2021), è stata aggiornata, per le matrici emissioni in atmosfera e scarichi, l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 388 del 26/01/2017;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A.(C.F. 01163140336) in data 6/07/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 111300, relativamente ai titoli ambientali "emissioni in atmosfera", "scarichi" e "impatto acustico";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 116510 del 14/07/2022, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;
- la nota prot. n. 132716 del 10/08/2022 con la quale questo Servizio ha richiesto la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla matrice "emissioni in atmosfera";

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 8 del 13/09/2022 Sinadoc 24755/2022) e per la matrice scarichi (rif. Attività n. 9 del 13/09/2022 Sinadoc 24755/2022) risulta che:

- viene prevista l'installazione di una Torre di raffreddamento a circuito chiuso, in sostituzione degli attuali condensatori a servizio delle celle di stagionatura: la tipologia di inquinante emessa in atmosfera è rappresentata da una miscela di aria e vapore acqueo;
- la ditta specifica che la torre non produrrà effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- per quanto riguarda la matrice scarichi, la modifica non sostanziale è relativa all'installazione di un sistema di recupero delle acque reflue industriali trattate e delle acque meteoriche, al fine del loro riutilizzo quali acque di reintegro della torre evaporativa di futura installazione: tale modifica viene realizzata al fine di mitigare l'impatto del consumo idrico della torre sul volume emunto dall'acquedotto, preservando quanto più possibile la risorsa idrica;
- al fine di raggiungere le caratteristiche necessarie al riutilizzo quali acque di reintegro per il sistema di raffreddamento con torre evaporativa, i reflui industriali prima dell'ingresso in torre evaporativa saranno sottoposti ai seguenti processi di affinamento: preacidificazione ed evaporazione sottovuoto (esistente); filtrazione su filtro multistrato (nuovo processo); filtrazione su carboni attivi (esistente); raccolta in 2 cisterne di accumulo da 50 m³ ciascuna (nuovo processo); stazione di rilancio (nuovo processo); serbatoio di accumulo (nuovo processo); addolcimento (nuovo processo); trattamento biocida (nuovo processo);
- le cisterne di accumulo verranno posizionate in modo da intercettare l'esistente linea di scarico delle acque reflue industriali, prima dell'immissione delle stesse in pubblica fognatura, e saranno dotate di scarico di troppo pieno; in concomitanza del raggiungimento del troppo pieno della cisterna di accumulo, i reflui industriali trattati recapiteranno nell'esistente punto di scarico (S1): tale scarico si configurerà come scarico saltuario;
- anche per le acque meteoriche (il cui scarico non è soggetto ad autorizzazione) verrà installato un sistema di recupero/affinamento, prima dell'ingresso in torre evaporativa, costituito da: dissabbiatore/disoleatore; raccolta in 2 cisterne di accumulo da 50 m³; stazione di rilancio; serbatoio di accumulo; addolcimento; trattamento biocida;
- dalla nuova planimetria, trasmessa in allegato alla comunicazione di modifica non sostanziale, si evince che il punto di scarico in pubblica fognatura non è variato così come non è cambiata la rete scarichi interna allo stabilimento, in quanto le modifiche riguardano unicamente l'implementazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e l'inserimento di un sistema di recupero/riutilizzo;
- a seguito della modifica non sostanziale, le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei macchinari e dei pavimenti verranno trattate da un impianto costituito da: stazione di rilancio dei reflui industriali (vasca di accumulo in cemento armato), cisterna di omogeneizzazione e preacidificazione dei reflui industriali (Serbatoio 1 avente una capacità pari a 1000 litri), stazione di dosaggio di acido solforico, impianto di evaporazione sottovuoto, cisterna di accumulo e rilancio del distillato (Serbatoio 2 avente una capacità pari a 1000 litri), filtro multistrato e filtro a carboni attivi; il concentrato, prodotto dall'impianto di evaporazione sotto vuoto, viene gestito come rifiuto;
- le acque reflue industriali, in uscita dall'impianto di trattamento, saranno convogliate ad un sistema di recupero/riuso, costituito n° 2 cisterne di accumulo da 50 m³ dotate di troppo pieno, per poi essere utilizzate, quali acque di reintegro, nella torre evaporativa; al raggiungimento del troppo pieno della cisterna di accumulo, i reflui industriali trattati recapiteranno in pubblica fognatura in corrispondenza dello scarico S1, unitamente alle acque reflue domestiche;

- il pozzetto di prelievo fiscale è posizionato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, come indicato nella tavola RF_04 del Giugno 2022, rev 3 del 17/06/2022;

Atteso che:

- con nota prot. n. 132945 del 10/08/2022, è stato chiesto al Comune di Ziano Piacentino, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in pubblica fognatura, nonché l'espressione del parere di cui all'art. 269, c. 3, del D.Lgs. 152/06, e relativamente all'impatto acustico;
- il Comune di Ziano Piacentino:
 - con nota prot. n. 3357 del 20/09/2022 (acquisita al prot. Arpae n. 153707), ha espresso parere favorevole relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A.;
 - con prot. n. 3356 del 20/09/2022 (pure acquisito al prot. Arpae n. 153707), ha trasmesso l'Autorizzazione n.3/2022 allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, a seguito della comunicazione presentata dalla ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A.;
- la sopracitata Autorizzazione del Comune di Ziano Piacentino n.3/2022 allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento per la Gestione della Fognatura e contenute nel parere del gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI spa di cui alla nota prot. RT016107-2022-P del 14/09/2022, trasmesso per conoscenza anche ad Arpae e acquisito agli atti prot. n.150433;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 388 del 26/01/2017 (come aggiornata con D.D. n. 1930 del 21/04/2021), rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 429 del 7/02/2017 (e successivi aggiornamenti e rettifiche) alla ditta SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L. (C.FISC. 00316280338) e volturata con Determinazione n. 6538 del 13/12/18 (atto del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 2532 del 10/10/2019) a favore della ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F. 01163140336), avente sede legale in Rovescala (PV), viale Frascati n. 27, per l'attività di "lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili" svolta nello stabilimento sito in comune di Ziano Piacentino (PC), via Creta n. 64 Loc. Vicobarone, come di seguito indicato:

i) **aggiungendo** al punto 2. del dispositivo, prima della lettera a), il seguente nuovo punto di emissione:

"Torre di raffreddamento a circuito chiuso";

ii) **sostituendo** il punto 4. del dispositivo, giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Ziano Piacentino n. 3/2022 del 20/09/2022 e parere IRETI spa prot. RT016107-2022-P del 14/09/2022 (allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento - **allegati 1 e 2**), **con il seguente:**

"4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

a) **il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 10 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2400 mc.;**

b) **il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;**

- c) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle vasche di decantazione e del concentrato dall'impianto di evaporazione sottovuoto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti";

iii) **aggiungendo al punto 5. del dispositivo, i seguenti punti:**

- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, la ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dalla DGR 12.6. 2017, n. 828 "Approvazione delle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 388 del 26/1/17 (volutato con D.D. n. 6538 del 13/12/18 e aggiornato con D.D. n. 1930 del 21/04/2021) (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 429 del 7/02/2017 e successivi aggiornamenti e rettifiche) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ziano Piacentino per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in **quindici (15) anni** dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Ziano Piacentino **prot. n. 429 del 7/02/2017**;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.